

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni ARG/elt 60/09, 50/10, 77/10, 180/10, 110/11, 66/2012/R/EEL, 180/2012/R/EEL, 181/2013/R/EEL, 800/2016/R/EEL e 419/2017/R/EEL

Deliberazione 5 agosto 2008 - ARG/elt 115/08

Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;

Considerato che:

- ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione e della specifica funzione di promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;
- ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003, l'Autorità definisce i criteri per la costruzione di indici di prezzo per il mercato dell'energia elettrica, da parte del Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME), e per il mercato del servizio di dispacciamento, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa - ora, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) -, nonché un meccanismo per il controllo dell'esercizio del potere di mercato e le modalità per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi sul mercato elettrico;

- ai sensi degli articoli 12, comma 3, e 13, comma 3, della deliberazione n. 50/05, GME e Terna garantiscono all'Autorità l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di mercato di rispettiva competenza secondo le disposizioni della medesima delibera;
- Terna svolge, tra l'altro, il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99; e che detto servizio risulta essere di pubblica utilità;
- GME svolge in esclusiva il servizio di pubblica utilità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
- la società Gestore dei servizi elettrici Spa (di seguito: GSE) svolge in esclusiva i servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 11 maggio 2004;
- con note 16 maggio 2007, la Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: la Direzione Mercati), alla luce dell'esperienza maturata dall'entrata in vigore della deliberazione n. 50/05 e allo scopo di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività di monitoraggio ha:
 - richiesto a GME e Terna di cooperare alla predisposizione di un sistema integrato di accesso ai dati per il monitoraggio e di un sistema di coordinamento fra la medesima Direzione e gli uffici di GME e Terna deputati all'espletamento delle attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 50/05;
 - evidenziato l'esigenza che le procedure di archiviazione, estrazione, trasferimento e trattamento dei medesimi dati utilizzate da GME e Terna – essendo funzionali all'esercizio delle competenze dell'Autorità – fossero tali da assicurare l'integrità e la correttezza dei medesimi dati;
 - rilevato che il predetto sistema di coordinamento fra la Direzione Mercati e gli uffici di GME e Terna avrebbe dovuto prevedere un maggiore coinvolgimento di GME e Terna nelle attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 50/05 sia in termini di risorse umane che in termini di strumenti informatici dedicati allo scopo;
- nei mesi tra maggio e dicembre dell'anno 2007 si sono svolti incontri fra la Direzione Mercati e gli uffici di GME e Terna volti a chiarire gli obiettivi del predetto percorso di riforma dei sistemi di accesso ai dati per il monitoraggio e delle modalità di svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 50/05, nonché a identificare le soluzioni tecniche più idonee a conseguire tali obiettivi;
- con nota 21 dicembre 2007, la Direzione Mercati ha sottolineato che i sistemi finora predisposti per l'accesso e la condivisione dei dati e delle informazioni utili all'espletamento della funzione di monitoraggio non risultano pienamente idonei a consentire all'Autorità un efficiente ed efficace svolgimento della medesima funzione, e che la reportistica prevista dalla deliberazione n. 50/05 non è pienamente idonea a far emergere con la dovuta tempestività eventuali anomalie del mercato elettrico e le loro potenziali cause;

- con la stessa nota 21 dicembre 2007, la Direzione Mercati ha esposto a GME, Terna e GSE gli elementi per una possibile riforma della disciplina di cui alla deliberazione n. 50/05 evidenziando le principali esigenze in tal senso e le conseguenti possibili modifiche ed integrazioni, finalizzate a predisporre un sistema per l'accesso e la condivisione dei dati e un sistema di reportistica idonei ad un efficiente ed efficace esercizio della funzione di monitoraggio;
- i predetti elementi sono stati condivisi ed approfonditi nell'ambito di riunioni svoltesi nei mesi fra gennaio e aprile 2008, tra la Direzione Mercati, GME, Terna e GSE, al fine di ottimizzare la realizzazione di appositi data warehouse e di evitare l'adozione di soluzioni tecniche eccessivamente onerose in rapporto agli scopi perseguiti; e che, tali elementi possono essere così sintetizzati:
 - l'archiviazione e la condivisione con l'Autorità dei dati e degli indici di monitoraggio essenziali all'espletamento della funzione di monitoraggio devono essere assicurate tramite la progettazione, realizzazione, manutenzione e aggiornamento periodico (preferibilmente settimanale) di appositi *data warehouse*, la cui funzionalità deve essere oggetto di test nel corso di un congruo periodo di collaudo;
 - l'espletamento di un congruo periodo di collaudo deve essere esclusivamente finalizzato a testare la funzionalità dei *data warehouse* senza, beninteso, compromettere l'integrità, la completezza e l'attendibilità dei dati su base annuale;
 - i dati e gli indici di monitoraggio da archiviarsi e aggiornarsi in ciascun *data warehouse* devono essere chiaramente definiti dall'Autorità;
 - la condivisione dei dati e degli indici di monitoraggio deve essere assicurata consentendo alla Direzione Mercati di accedere a ciascun *data warehouse* tramite connessione Internet sicura, nonché di interrogare i medesimi *data warehouse* tramite uno strumento di *business intelligence* che risponda ai requisiti minimi fissati dall'Autorità;
 - l'interoperabilità dei *data warehouse* deve essere assicurata dall'utilizzo di codifiche e formati anche temporali uniformi definiti dall'Autorità, onde facilitare l'analisi incrociata dei dati e degli indici di monitoraggio archiviati in uno qualsiasi dei *data warehouse* coi dati e gli indici di monitoraggio archiviati in un qualsiasi altro fra i rimanenti *data warehouse*;
 - devono essere conservati in memoria tutti i dati e gli indici di monitoraggio relativi al periodo decorrente dal 1° gennaio 2008 e, ove necessario e fattibile, devono anche essere uniformati alle codifiche e ai formati definiti dall'Autorità i dati relativi al periodo 2004-2007;
 - le codifiche e i formati, anche temporali, utilizzati per la rappresentazione dei dati previsionali e consuntivi devono essere i medesimi e i predetti dati devono essere archiviati nel medesimo database; al riguardo il sistema deve prevedere codifiche identificative definite una sola volta nel sistema elettrico e messe a disposizione di tutti i successivi processi di archiviazione dei dati nel medesimo sistema;

- la tempestività nel rilevamento di eventuali anomalie nel mercato di rispettiva competenza deve essere assicurata tramite l'elaborazione e trasmissione alla Direzione Mercati, secondo criteri e modalità stabiliti dalla medesima Direzione, di un rapporto settimanale:
 - i) che analizzi la struttura e gli esiti del mercato di rispettiva competenza nonché la condotta dei singoli operatori nel predetto mercato;
 - ii) che la Direzione Mercati possa utilizzare al fine di elaborare, col supporto di GME, Terna e GSE, un rapporto settimanale dell'Autorità in grado di cogliere gli effetti delle interazioni fra i mercati di rispettiva competenza di codeste società;
- l'efficacia del sistema di monitoraggio deve essere assicurata tramite la strutturazione di un opportuno meccanismo incentivante di remunerazione delle attività di cui ai precedenti alinea svolte nel rispetto dei requisiti sopraelencati; tale meccanismo deve essere basato sulla misurazione della performance in termini, per esempio, di tempestività nell'aggiornamento dei *data warehouse* e di invio dei rapporti settimanali, nonché di coerenza e correttezza dei dati e degli indici di monitoraggio archiviati nei medesimi *data warehouse*;
- inoltre, in un ulteriore incontro, svoltosi nel giugno 2008 tra la Direzione Mercati, Terna, GME e GSE, è emersa la necessità di costituire anagrafiche comuni per l'identificazione univoca, tramite codici identificativi uniformi, degli impianti di produzione, dei soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione n. 280/07, degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato, anche per facilitare l'integrazione dei dati archiviati nei diversi *data warehouse*; e che il processo di costituzione di anagrafiche comuni può avvenire in concomitanza alla predisposizione da parte di GME, Terna e GSE degli schemi di progetto dei *data warehouse* al fine di evitare ulteriori ritardi;
- inoltre, gli elementi acquisiti nell'ambito delle istruttorie avviate con deliberazione n. 186/06 hanno evidenziato l'esigenza di introdurre una modalità di acquisizione delle informazioni che un soggetto detiene direttamente o che è in grado di reperire sui rapporti di controllo con altri soggetti caratterizzata, da un lato, dall'unicità del soggetto istituzionale (l'Autorità) destinatario delle predette informazioni e, perciò, deputato a identificare gli aggregati di soggetti rispetto ai quali calcolare gli indici di monitoraggio, e dall'altro lato, dalla chiara indicazione della documentazione da produrre per descrivere e comprovare le medesime informazioni;
- inoltre, nel quadro delle attività volte a creare un mercato elettrico integrato nella Regione del Centro-Sud Europa – che include i mercati elettrici di Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia –, è stato avviato un processo per l'armonizzazione della regolazione nazionale in materia di trasparenza del mercato elettrico dei paesi appartenenti alla predetta Regione; e che, in esito a tale processo, dovrebbero emergere i principi e i criteri rispetto ai quali sarebbe opportuno si conformasse la regolazione nazionale in materia di trasparenza del mercato elettrico di ciascuno dei paesi della predetta Regione;

- è necessaria la produzione da parte di Terna di taluni dati previsionali a cadenze regolari onde consentire l'espletamento di analisi prospettiche da parte dell'Autorità;
- è necessario il confronto da parte dell'Autorità fra dati previsionali e dati consuntivi onde meglio valutare l'accuratezza delle previsioni e gli effetti di eventi imprevedibili;
- è indispensabile assicurare l'acquisizione dei dati per il monitoraggio a decorrere dall'1 gennaio 2009 al fine di consentire il computo degli indici di monitoraggio sull'intero anno 2009 e permettere così all'Autorità analisi comparative con gli anni seguenti

Considerato inoltre che:

- sulla base delle esigenze acquisite nei termini sopra descritti, l'Autorità, con il documento di consultazione n. 17/08, ha esposto i propri orientamenti in materia di riforma della disciplina del monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, pubblicando, in particolare, uno schema di testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM), con annessi allegati;
- le osservazioni degli operatori di mercato e degli utenti del dispacciamento pervenute in esito al summenzionato processo di consultazione hanno evidenziato:
 - l'esigenza degli utenti del dispacciamento di adottare una cadenza mensile, piuttosto che settimanale, per la comunicazione dei dati relativi ai consumi effettivi di combustibile delle unità di produzione rilevanti, onde minimizzare l'impatto sui processi gestionali delle aziende;
 - l'esigenza degli operatori di mercato di adottare una cadenza mensile per la comunicazione dei dati relativi alle transazioni di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica effettuate dai medesimi operatori, onde minimizzare l'impatto sui processi gestionali delle aziende;
 - l'opportunità di circoscrivere la comunicazione di cui al precedente alinea ai dati relativi alle sole transazioni effettuate su mercati non organizzati o che non siano già nella disponibilità di un soggetto istituzionale, ritenendo preferibile che i dati relativi a transazioni effettuate su mercati organizzati o con un soggetto istituzionale siano acquisiti direttamente dal gestore del mercato organizzato o dal soggetto istituzionale coinvolto;
 - l'inopportunità di comunicare i dati relativi alle quote di capacità produttiva su cui gli operatori di mercato hanno diritto ad offrire nel mercato del giorno prima nonché i dati relativi alla capacità produttiva disponibile per ciascuna unità di produzione rilevante alla chiusura del medesimo mercato in quanto tali dati risulterebbero già disponibili nel sistema sotto forma, rispettivamente, di dichiarazione dell'utente del dispacciamento resa ai fini della registrazione di vendite o acquisti a termine sulla cosiddetta Piattaforma Conti Energia e di comunicazioni rese dal medesimo utente tramite il cosiddetto Registro delle Unità di Produzione dinamico;

- le osservazioni di GME e Terna pervenute in esito al summenzionato processo di consultazione hanno evidenziato che il mantenimento online di 10 anni di dati comporta una maggiore complessità di gestione e un potenziale peggioramento della funzionalità del data warehouse; e che, quindi, sarebbe preferibile mantenere online i dati dell'ultimo anno e off-line i dati di tutti gli anni antecedenti.

Ritenuto opportuno:

- procedere alla revisione della disciplina prevista dalla deliberazione n. 50/05 sulla scorta delle esperienze maturate negli ultimi 3 anni e in conformità con le linee guida di cui alla nota 21 dicembre 2007 condivisa da GME, Terna e GSE;
- elencare e descrivere i dati per il monitoraggio definiti dall'Autorità negli allegati A, B e C alla presente delibera;
- adottare una cadenza mensile sia per la comunicazione da parte degli utenti del dispacciamento dei dati relativi ai consumi effettivi di combustibile delle unità di produzione rilevanti nella loro responsabilità sia per la comunicazione da parte degli operatori di mercato dei dati relativi alle transazioni di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica effettuate dai medesimi operatori;
- acquisire da ciascun operatore di mercato i dati relativi a tutte le transazioni di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica effettuate dal medesimo, sia su mercati organizzati che over-the-counter, essendo tale soggetto l'unico in grado di ricostruire e certificare la propria posizione netta complessiva su tali strumenti;
- mantenere online almeno i dati per il monitoraggio degli ultimi 5 (cinque) anni e off-line i dati per il monitoraggio di tutti gli anni antecedenti, onde facilitare l'analisi storica sul medio periodo dei dati immagazzinati nei differenti data warehouse;
- disciplinare con successivo provvedimento i processi di ristrutturazione e gestione delle anagrafiche degli impianti di produzione, dei soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia ai sensi della deliberazione n. 280/07, degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato;
- rivedere in futuro gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni, sentiti i soggetti interessati e tenuto conto degli esiti del processo in atto di armonizzazione della regolazione in materia di trasparenza dei mercati elettrici della Regione del Centro-Sud Europa

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente modificato ed integrato, e all'articolo 1 del TIT, come successivamente modificato ed integrato, nonché le seguenti:

- **capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura del mercato** è la somma delle capacità disponibili alla chiusura del mercato considerato per le unità di produzione qualificate ad offrire nel medesimo mercato con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **contratti a termine sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico** sono tutti i contratti che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) prevedono:
 - i) il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi non rapportati o solo parzialmente rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, a fronte della consegna alla parte acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, o
 - ii) il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati, con una prefissata modalità, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati, con una modalità differente da quella prefissata per la parte cedente, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico;
 - b) sono conclusi dall'operatore di mercato direttamente o indirettamente, tramite, per esempio, un intermediario finanziario, una società controllante o una società controllata;
 - c) non prevedono:
 - i) la cessione di energia elettrica da parte del produttore prima del punto di immissione o
 - ii) la somministrazione di energia elettrica al cliente finale sul punto di prelievo;
- **mercato all'ingrosso dell'energia elettrica** è l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;
- **operatore di mercato** è un soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi C.E.T. di immissione e di prelievo e/o alla presentazione di offerte nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero;

- **operatore di mercato estero** è un soggetto estero iscritto nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico tenuto da GME o nell'elenco degli operatori ammessi a registrare transazioni sulla Piattaforma Conti Energia;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica alla chiusura del mercato** è la somma delle quantità offerte in vendita alla chiusura del mercato considerato per le unità di produzione qualificate ad offrire nel medesimo mercato con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica accettata in esito al mercato** è la somma delle quantità accettate in vendita in esito al mercato considerato per le unità di produzione qualificate ad offrire nel medesimo mercato con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica “a salire” alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento** è la somma delle quantità offerte in vendita alla chiusura della fase considerata per le unità di produzione qualificate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica “a scendere” alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento** è la somma delle quantità offerte in acquisto alla chiusura della fase considerata per le unità di produzione qualificate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica “a salire” accettata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento** è la somma delle quantità accettate in vendita in esito alla fase considerata per le unità di produzione qualificate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica “a scendere” accettata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento** è la somma delle quantità accettate in acquisto in esito alla fase considerata per le unità di produzione qualificate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica “a salire” accettata in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento** è la somma delle quantità accettate in vendita in esito alla fase considerata per le unità di produzione qualificate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;
- **offerta aggregata oraria di energia elettrica “a scendere” accettata in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento** è la somma delle quantità accettate in acquisto in esito alla fase considerata per le unità di produzione qualificate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate;

- **operatore di mercato rilevante** è un operatore di mercato :
 - d) cui, nell'anno solare antecedente, sono riferibili programmi di immissione o di prelievo post-MGP per quantitativi di energia elettrica non inferiore a 3 TWh; oppure
 - e) nell'anno solare in corso, anche solo in una zona, ha titolo a presentare offerte di vendita nel mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi di immissione in esecuzione di vendite nette a termine, su una capacità di immissione non inferiore a 400 MW;
- **produttori che si avvalgono del ritiro dedicato** sono i soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia ai sensi della deliberazione n. 280/07;
- **simulatore di mercato** è un sistema informatico in grado di riprodurre fedelmente gli esiti di uno specifico mercato utilizzando i medesimi input realmente utilizzati nel suddetto mercato;
- **sistema informatico in uso per il monitoraggio** è l'insieme dei *data warehouse*, degli strumenti di *business intelligence*, dei simulatori dei mercati, delle piattaforme informatiche e di altri applicativi realizzati da GME, Terna e GSE al fine di consentire all'Autorità un efficiente ed efficace esercizio della sua funzione di monitoraggio;
- **utente del dispacciamento estero** è un soggetto estero che ha sottoscritto un contratto di dispacciamento in immissione o in prelievo con Terna;
- **what-if** è un'analisi mirata a verificare come sarebbero variati gli esiti di uno specifico mercato in uno specifico periodo in caso di variazione di uno o più dati di input rispetto a quelli realmente utilizzati nel medesimo mercato per il medesimo periodo.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto le modalità e i criteri per lo svolgimento da parte di Terna, di GME e di GSE delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico da parte dell'Autorità.
- 2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge n. 481/95 tramite:
 - a) la previsione di procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficiente ed efficace esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico;
 - b) la previsione di obblighi informativi a carico degli operatori di mercato e degli utenti del dispacciamento volti ad assicurare un efficiente ed efficace esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico.

Articolo 3

Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni di monitoraggio dell'Autorità

- 3.1 GME svolge le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'Articolo 5, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità.
- 3.2 Terna svolge le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'Articolo 6, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità.
- 3.3 GSE svolge le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato C nonché l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità.
- 3.4 Ai fini di quanto previsto al comma 3.1, GME progetta, realizza e manutene un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8. GME immagazzina i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A nel *data warehouse* e ne assicura la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità alla Direzione Mercati tramite connessione Internet sicura. L'accesso ai dati deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1. La Direzione Mercati interroga il *data warehouse* tramite lo strumento di *business intelligence* di cui al presente comma. La Direzione Mercati si riserva tuttavia la facoltà di richiedere soluzioni tecniche per l'accesso ai dati diverse ed episodiche ove ritenuto necessario.
- 3.4bis Ai fini di quanto previsto al comma 3.1, GME progetta, realizza e manutene un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.11. GME assicura la condivisione con l'Autorità dei risultati delle analisi effettuate mediante il predetto simulatore con le modalità definite dalla Direzione Mercati in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 5.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.
- 3.4ter Ai fini di quanto previsto al comma 3.1, GME progetta, realizza e manutene una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato A che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche. GME assicura la condivisione con l'Autorità dei dati acquisiti mediante la predetta piattaforma informatica immagazzinandoli nel *data warehouse* di cui al comma 3.4.
- 3.5 Ai fini di quanto previsto al comma 3.2, Terna progetta, realizza e manutene un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, dotandolo di

uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8. Terna immagazzina i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B nel *data warehouse* e ne assicura la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità alla Direzione Mercati tramite connessione Internet sicura. L'accesso ai dati deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1. La Direzione Mercati interroga il *data warehouse* tramite lo strumento di *business intelligence* di cui al presente comma. La Direzione Mercati si riserva tuttavia la facoltà di richiedere soluzioni tecniche per l'accesso ai dati diverse ed episodiche ove ritenuto necessario.

- 3.5bis Ai fini di quanto previsto al comma 3.2, Terna progetta, realizza e manutene un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.11. Terna assicura la condivisione con l'Autorità dei risultati delle analisi effettuate mediante il predetto simulatore con le modalità definite dalla Direzione Mercati in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.
- 3.5ter Ai fini di quanto previsto al comma 3.2, Terna progetta, realizza e manutene una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati di cui all'Allegato B che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche. Terna assicura la condivisione con l'Autorità dei dati acquisiti mediante la predetta piattaforma informatica immagazzinandoli nel *data warehouse* di cui al comma 3.5.
- 3.5quater Ai fini di quanto previsto al comma 3.2, Terna progetta, realizza e manutene un registro dei nodi rilevanti della rete di trasmissione nazionale con indicazione degli utenti del dispacciamento in immissione e prelievo attivi in ciascun nodo e della loro quota di mercato nel nodo stesso e con indicazione dei collegamenti fra i nodi stessi (topologia della rete).
- 3.6 Ai fini di quanto previsto al comma 3.3, GSE progetta, realizza e manutene un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8. GSE immagazzina i dati per il monitoraggio di cui all'Allegato C e ne assicura la condivisione con l'Autorità garantendone l'accessibilità alla Direzione Mercati tramite connessione Internet sicura. L'accesso ai dati deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1. La Direzione Mercati interroga il *data warehouse* tramite lo strumento di *business intelligence* di cui al presente comma. La Direzione Mercati si riserva tuttavia la facoltà di richiedere soluzioni tecniche per l'accesso ai dati diverse ed episodiche ove ritenuto necessario.
- 3.7 Ciascuno dei *data warehouse* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 deve essere concepito e gestito rispettivamente da GME, Terna e GSE in maniera tale da:
- a) essere esclusivamente adibito allo svolgimento delle attività della Direzione Mercati, del rispettivo ufficio di monitoraggio di cui al comma 3.9, nonché di altri uffici della stessa società che collaborino alle attività istituzionali di quest'ultimo, purché ciò non comprometta le funzionalità e le prestazioni del *data warehouse*;

- b) limitare al solo personale della Direzione Mercati e del rispettivo ufficio di monitoraggio di cui al comma 3.9 l'accesso ai dati acquisiti dalla stessa società ai sensi della presente delibera;
- c) integrare i rispettivi dati per il monitoraggio usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra GME, Terna e GSE tramite un'apposita convenzione, onde consentire nel modo più efficiente alla Direzione Mercati l'analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti *data warehouse*;
- d) conservare *online* i rispettivi dati per il monitoraggio per almeno 5 (cinque) anni di calendario e *off-line* per sempre, a decorrere dalla data di integrazione dei medesimi nel *data warehouse*, onde consentire l'analisi storica dei dati immagazzinati nelle differenti basi di dati, salvo nei casi identificati dalla Direzione Mercati in sede di verifica di conformità degli schemi di progetto dei *data warehouse* ai sensi dell'Articolo 10;
- e) organizzare la struttura dei dati per il monitoraggio cui l'utente della Direzione Mercati si interfaccia con le modalità più idonee a soddisfare le esigenze di utilizzo dei medesimi dati da parte della Direzione Mercati;
- f) aggiornare i rispettivi dati per il monitoraggio con frequenza settimanale, fatti salvi i dati per cui l'aggiornamento non può che avvenire con una frequenza inferiore a causa dei tempi che la regolazione vigente prevede per l'acquisizione dei medesimi dati dai sistemi sorgenti;
- g) ampliare la base dati mediante l'aggiunta di dati elaborati o aggregati, al fine di minimizzare i tempi di calcolo degli indici di mercato di cui al presente provvedimento;
- h) essere corredato da adeguata documentazione che illustri:
 - i) le caratteristiche tecniche del *data warehouse*;
 - ii) il dizionario dati;
 - iii) gli algoritmi utilizzati per il calcolo degli indici di mercato di cui al presente provvedimento a partire dai dati di cui agli Allegati A, B o C;
 - iv) le politiche di sicurezza.

3.8 Ciascuno degli strumenti di *business intelligence* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 deve:

- a) offrire adeguate funzionalità di ricerca, estrazione, aggregazione, analisi e presentazione dei dati e delle informazioni immagazzinate nel *data warehouse* ai fini dell'attività di monitoraggio dell'Autorità;
- b) assicurare la condivisione delle *query* e delle formule create con lo strumento di *business intelligence* e la riproducibilità dei loro risultati ai fini del calcolo degli indici di mercato di cui al presente provvedimento;
- c) essere corredato da adeguata documentazione che illustri le funzionalità e le modalità di interfaccia con i dati contenuti nel *data warehouse*.

- 3.9 GME, Terna e GSE identificano ciascuno un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento del complesso delle attività rispettivamente elencate ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse. L'ufficio di monitoraggio può avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici. L'ufficio di monitoraggio è dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del medesimo complesso di attività di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 ed è il referente dell'Autorità per l'esercizio della sua funzione di monitoraggio.
- 3.10 Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della deliberazione GOP 57/08 la Direzione Mercati provvede ad apportare ogni necessaria modifica ed integrazione agli Allegati A, B, C al presente provvedimento.
- 3.11 Ciascuno dei simulatori di cui ai commi 3.4bis e 3.5bis deve essere concepito e gestito in maniera tale da:
- a) essere una riproduzione fedele dell'algoritmo di risoluzione del rispettivo mercato;
 - b) riprodurre fedelmente gli esiti ufficiali del rispettivo mercato e rendere disponibili quali input da utilizzare ai fini di detta riproduzione gli stessi dati di input e le stesse procedure utilizzati dal sistema informatico originale e dal personale che presiedono al funzionamento del medesimo mercato;
 - c) consentire l'affidabile esecuzione di analisi di *what-if* tramite la modifica di uno o più dati di input, secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, e la produzione di esiti analoghi a quelli che produrrebbe il sistema informatico originale.
- 3.12 Ciascuna delle piattaforme informatiche di cui ai commi 3.4ter e 3.5ter deve essere concepita e gestita in maniera tale da:
- a) non interferire con il regolare esercizio delle piattaforme e dei mercati rispettivamente gestiti da GME e Terna nell'esercizio delle loro attività caratteristiche;
 - b) evitare, per quanto possibile, la duplicazione di flussi di dati rispettivamente dagli operatori di mercato verso GME e dagli utenti del dispacciamento verso Terna;
 - c) minimizzare i costi di caricamento dati per gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento utilizzando, per quanto possibile, procedure analoghe a quelle già in uso per il caricamento dati nelle piattaforme e nei mercati rispettivamente gestiti da GME e Terna nell'esercizio delle loro attività caratteristiche.
- 3.13 L'insieme dei nodi rilevanti della rete di trasmissione nazionale contenuti nel registro di cui al comma 3.5quater deve includere almeno tutti i nodi della rete di trasmissione nazionale che risultano rilevanti ai fini dell'algoritmo di risoluzione del mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 4

Criteri generali per il computo degli indici di mercato

- 4.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, la Direzione Mercati notifica a GME, Terna e GSE:
- a) i criteri per la definizione degli aggregati di zone (di seguito: macrozone), degli aggregati di ore (di seguito: fasce orarie) e degli aggregati di operatori di mercato (di seguito: macrooperatore) o utenti del dispacciamento (di seguito: macrourente del dispacciamento);
 - b) i criteri per la definizione dei prezzi-limite di cui al comma 5.3, lettere f) e g);
 - c) i criteri per la definizione delle fasce di prezzo di cui al comma 5.4, lettera a);
 - d) i criteri per l'attribuzione a zone e macrozone delle coperture di cui al comma 5.4, lettera b);
 - e) i criteri per la definizione del costo variabile standard per unità di produzione da utilizzare sia nelle analisi di *what-if* di cui ai commi 5.4, lettera e), e 6.4, lettera i), che nelle analisi di *withholding* di cui al comma 5.3, lettere e), f) e g), nonché l'attribuzione delle competenze a GME e Terna in ordine al calcolo del medesimo costo variabile standard in conformità ai predetti criteri;
 - f) i criteri per la definizione del prezzo massimo di cui al comma 5.4, lettera e);
 - g) i criteri per valutare l'idoneità della struttura dati cui l'utente della Direzione Mercati si interfaccia ai sensi del comma 3.7, lettera e);
 - h) i criteri per valutare l'adeguatezza delle funzionalità dello strumento di *business intelligence* ai sensi del comma 3.8, lettera a);
 - i) i criteri per effettuare le analisi di *what-if* di cui ai commi 5.4, lettera e), e 6.4, lettera i);
 - j) i dati di cui al comma 7.1 necessari alla Direzione Mercati per il calcolo della pivotalità dei macrourenti del dispacciamento;
 - k) lo schema delle relazioni tecniche che GME, Terna e GSE trasmettono ogni anno all'Autorità ai sensi dell'Articolo 9, commi 9.1 e 9.5;
 - l) i requisiti minimi di sicurezza per l'accesso ai dati di cui all'Articolo 3.
- 4.2 La Direzione Mercati può notificare in qualsiasi momento a GME, Terna e GSE modifiche e integrazioni ai criteri di cui al comma 4.1, specificandone i termini di successiva decorrenza.

Articolo 5

Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica elaborati da GME

- 5.1 GME, attenendosi ai criteri di cui al presente articolo:

- a) redige e aggiorna almeno con cadenza annuale un documento metodologico che propone gli indici di mercato afferenti al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e ne descrive analiticamente relative modalità di calcolo;
- b) redige e trasmette all'Autorità, con cadenza settimanale, un rapporto settimanale sulla struttura e sugli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica nonché sulla condotta degli operatori di mercato rilevanti attivi nel medesimo mercato; nel redigere tale rapporto, GME è tenuto a segnalare con la massima tempestività qualsiasi dato o situazione anomala di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del servizio di pubblica utilità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
- c) effettua, su istanza del Direttore della Direzione Mercati, analisi ad hoc a supporto delle attività istruttorie condotte dalla Direzione Mercati nel quadro delle istruttorie conoscitive avviate dall'Autorità.

5.2 Gli indici di cui al comma 5.1 devono consentire, con riferimento al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, di monitorare l'evoluzione de:

- a) la struttura e gli esiti del mercato, secondo i criteri di cui al comma 5.3;
- b) la condotta dei singoli operatori attivi nel mercato, secondo i criteri di cui al comma 5.4.

5.3 Gli indici di cui al comma 5.2, lettera a), devono offrire informazioni relative a:

- a) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrooperatore di mercato, la quota della capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura del mercato del giorno prima;
- b) per ciascuna zona e macrozona, il grado di concentrazione della capacità disponibile oraria alla chiusura del mercato del giorno prima;
- c) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrooperatore di mercato, la quota dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica alla chiusura dei seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima (la quota è calcolata in base alle offerte di vendita presentate, ivi inclusi i programmi C.E.T di immissione);
 - ii) mercato infragiornaliero (la quota è calcolata in base alle offerte di vendita presentate);
- d) per ciascuna zona e macrozona, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica alla chiusura dei seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di vendita presentate, ivi inclusi i programmi C.E.T di immissione);
 - ii) mercato infragiornaliero (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di vendita presentate);
- e) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun macrooperatore di mercato e per ciascuna unità abilitata di tipo termoelettrico del medesimo macrooperatore, la differenza tra la capacità disponibile oraria alla chiusura del mercato del

giorno prima e l'offerta oraria di energia elettrica alla chiusura del medesimo mercato, nelle ore in cui il costo variabile standard della medesima unità, definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, risulti inferiore al prezzo di vendita dell'energia elettrica in esito al mercato del giorno prima;

- f) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun macrooperatore di mercato, per ciascuna unità abilitata di tipo termoelettrico del medesimo macrooperatore e per ciascun prezzo-limite definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, l'offerta oraria di energia elettrica con prezzo superiore al prezzo-limite e rigettata in esito al mercato del giorno prima, nelle ore in cui il costo variabile standard della medesima unità, definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, risulti inferiore al prezzo di vendita dell'energia elettrica in esito al mercato del giorno prima;
- g) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun macrooperatore di mercato e per ciascuna unità abilitata di tipo termoelettrico del medesimo macrooperatore, la somma fra la quantità di cui al punto e) e la quantità di cui al punto f), nelle ore in cui il costo variabile standard della medesima unità, definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, risulti inferiore al prezzo di vendita dell'energia elettrica in esito al mercato del giorno prima;
- h) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrooperatore di mercato, la quota dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica accettata in esito ai seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima (la quota è calcolata in base alle offerte di vendita accettate, ivi inclusi i programmi C.E.T post-MGP di immissione);
 - ii) mercato infragiornaliero (la quota è calcolata in base alle offerte di vendita accettate);
- i) per ciascuna zona e macrozona, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica accettata in esito ai seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di vendita accettate, ivi inclusi i programmi C.E.T post-MGP di immissione);
 - ii) mercato infragiornaliero (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di vendita accettate);
- j) per ciascuna zona e macrozona, la quota oraria di domanda elastica al prezzo, ossia la quota di domanda di energia elettrica che ha presentato offerte con indicazione di prezzo nel mercato del giorno prima;
- k) *abrogata*
- l) per ciascuna zona e macrozona e per ciascuna fascia oraria, la media (aritmetica e ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi di vendita e di acquisto dell'energia elettrica in esito ai seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima;
 - ii) mercato infragiornaliero;

- m) per ciascuna zona e macrozona e per ciascuna fascia oraria, la media e la volatilità della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica in esito al mercato del giorno prima e i prezzi di vendita in esito al mercato infragiornaliero;
- n) per ciascuna zona e macrozona e per ciascuna fascia oraria, il grado di correlazione fra i prezzi di vendita dell'energia elettrica in esito al mercato del giorno prima e i prezzi di vendita dell'energia elettrica in esito al mercato infragiornaliero;
- o) per ciascuna interconnessione nazionale ed estera e per ciascuna fascia oraria, la frequenza delle congestioni in esito ai seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima;
 - ii) mercato infragiornaliero;
- p) per ciascuna fascia oraria, la distribuzione di frequenza delle configurazioni e delle zone di mercato risultanti dalla segmentazione del mercato in zone di mercato per effetto delle congestioni di cui alla precedente lettera o) in esito ai seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima;
 - ii) mercato infragiornaliero;
- q) per ciascuna zona nazionale e per ciascuna fascia oraria, la media e la volatilità dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacità di trasporto nazionale in esito ai seguenti mercati:
 - i) mercato del giorno prima;
 - ii) mercato infragiornaliero.
- r) per ciascuna interconnessione con l'estero, il valore orario della differenza fra il prezzo di vendita dell'energia elettrica nella pertinente zona estera in esito al "mercato del giorno prima" del paese confinante con l'Italia (ove tale prezzo sia quotato su un mercato regolamentato) e il prezzo di vendita dell'energia elettrica nella pertinente zona nazionale in esito al mercato del giorno prima;
- s) per ciascuna interconnessione con l'estero, l'importazione/esportazione netta oraria in esito al mercato del giorno prima;
- t) per ciascuna interconnessione con l'estero, la frequenza con cui l'importazione/esportazione netta oraria risulta incoerente con il segno del valore orario della differenza di cui alla precedente lettera r) nonché la frequenza con cui la capacità di trasmissione non risulta pienamente utilizzata in presenza di un valore orario della differenza di cui alla precedente lettera r) non nullo.

5.4 Gli indici di cui al comma 5.2, lettera b) devono offrire informazioni relative a:

- a) per ciascuna zona e macrozona, le curve di offerta orarie di energia elettrica del macrooperatore di mercato alla chiusura del mercato del giorno prima (la curva è costruita in base alle offerte di vendita presentate, ivi inclusi i

programmi C.E.T di immissione, aggregando le offerte per le fasce di prezzo definite dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1;

- b) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrooperatore di mercato, la posizione netta oraria del macrooperatore tenendo conto sia delle posizioni fisiche che delle posizioni a termine assunte dal macrooperatore e attribuibili alla medesima zona o macrozona secondo i criteri definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1;
- c) per ciascuna zona, zona di mercato e macrozona, e ciascuna fascia oraria, la frequenza e la quota dei volumi per cui il macrooperatore di mercato è macrooperatore di mercato marginale in esito al mercato del giorno prima;
- d) per ciascuna zona, zona di mercato e macrozona, e per ciascuna ora:
 - i) la somma delle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. di immissione, comprese in un intorno prefissato dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica accettata in esito al mercato del giorno prima nella corrispondente zona o macrozona;
 - ii) per ciascun macrooperatore di mercato, la quota delle offerte di vendita di cui al punto i) ;
- e) per ciascun macrooperatore di mercato, per ciascuna zona e per ciascuna ora, gli esiti delle analisi di *what-if* progettate secondo i criteri definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1 e approvate dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 5.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis;
- f) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna fascia oraria, per ciascun macrooperatore di mercato e per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo termoelettrico la media ponderata per le vendite e la volatilità dello scostamento tra il prezzo di vendita dell'energia elettrica in esito al mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione e il costo variabile standard definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1.

5.5 GME elabora gli indici di cui ai commi 5.3 e 5.4 con cadenza settimanale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.7, lettera f).

5.6 GME condivide con la Direzione Mercati i risultati delle elaborazioni di cui al comma 5.5 con le modalità definite dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 5.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.

5.7 La Direzione Mercati definisce quali fra gli indici di cui al presente articolo possono essere resi pubblici e con quali modalità.

Articolo 6

Criteria per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento elaborati da Terna

6.1 Terna, attenendosi ai criteri di cui al presente articolo:

- a) redige e aggiorna almeno con cadenza annuale un documento metodologico che propone gli indici di mercato afferenti al mercato per il servizio di dispacciamento e ne descrive analiticamente le relative modalità di calcolo;
 - b) redige e trasmette all’Autorità, con cadenza settimanale, un rapporto settimanale sulla struttura e sugli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento nonché sulla condotta degli utenti del dispacciamento rilevanti attivi nel medesimo mercato; nel redigere tale rapporto, Terna è tenuta a segnalare con la massima tempestività qualsiasi dato o situazione anomala di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio del servizio di pubblica utilità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) effettua, su istanza del Direttore della Direzione Mercati, analisi ad hoc a supporto delle attività istruttorie condotte dalla Direzione Mercati nel quadro delle istruttorie conoscitive avviate dall’Autorità;
 - d) monitora l’andamento dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento.
- 6.2 Gli indici di cui al comma 6.1 devono consentire, con riferimento al mercato per il servizio di dispacciamento, di monitorare l’evoluzione de:
- a) la struttura e gli esiti del mercato, secondo i criteri di cui al comma 6.3;
 - b) la condotta dei singoli operatori attivi nel mercato, secondo i criteri di cui al comma 6.4.
- 6.3 Gli indici di cui al comma 6.2, lettera a), devono offrire informazioni relative a:
- a) per ciascuna zona e macrozona, per l’insieme delle unità abilitate e per ciascun macrourente del dispacciamento, la quota della capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) per ciascuna zona e macrozona e per l’insieme delle unità abilitate, il grado di concentrazione della capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - c) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun macrourente del dispacciamento e per ciascuno tipo di unità abilitata, il rapporto tra la capacità disponibile oraria alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento e la capacità produttiva oraria disponibile alla chiusura del mercato del giorno prima;
 - d) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio e per ciascun macrourente del dispacciamento la quota dell’offerta aggregata oraria di energia elettrica “a salire” alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la quota è calcolata in base alle offerte di vendita presentate);
 - e) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio e per ciascun macrourente del dispacciamento la quota dell’offerta aggregata oraria di energia elettrica “a scendere” alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la quota è calcolata in base alle offerte di acquisto presentate);

- f) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun servizio, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a salire" alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di vendita presentate);
- g) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun servizio, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a scendere" alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di acquisto presentate);
- h) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio e per ciascun macrourente del dispacciamento, la quota dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a salire" accettata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la quota è calcolata in base alle offerte di vendita accettate);
- i) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio e per ciascun macrourente del dispacciamento, la quota dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a scendere" accettata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la quota è calcolata in base alle offerte di acquisto accettate);
- j) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun servizio, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a salire" accettata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di vendita accettate);
- k) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun servizio, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a scendere" accettata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di acquisto accettate);
- l) *abrogata*
- m) *abrogata*
- n) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio e per ciascun macrourente del dispacciamento, la quota dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a salire" accettata in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento (la quota è calcolata in base alle offerte di vendita accettate);
- o) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio e per ciascun macrourente del dispacciamento, la quota dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a scendere" accettata in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento (la quota è calcolata in base alle offerte di acquisto accettate);
- p) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun servizio, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a salire"

accettata in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di vendita accettate);

- q) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun servizio, il grado di concentrazione dell'offerta aggregata oraria di energia elettrica "a scendere" accettata in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle offerte di acquisto accettate);
- r) *abrogata*
- s) *abrogata*
- t) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle offerte in acquisto e delle offerte in vendita accettate in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- u) per ciascuna fascia oraria, la media della volatilità oraria dei prezzi delle offerte in acquisto e delle offerte in vendita accettate in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- v) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun servizio, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle offerte in acquisto e delle offerte in vendita accettate nonché di quelle in acquisto e di quelle in vendita revocate in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
- w) per ciascuna fascia oraria, la media della volatilità oraria dei prezzi delle offerte in acquisto e delle offerte in vendita accettate o revocate in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
- x) per ciascuna area, zona e macrozona, per ciascuna ora e per ciascun prodotto a termine approvvigionato mediante procedure concorsuali conformi ai criteri di cui ai commi 60.5 e 60.6 della deliberazione n. 111/06,:
 - i) la domanda definita da Terna;
 - ii) l'offerta aggregata presentata a Terna dall'insieme degli utenti del dispacciamento entro il termine di chiusura delle procedure concorsuali;
 - iii) per ciascun macrourente del dispacciamento, la quota dell'offerta aggregata di cui al precedente punto ii);
 - iv) il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle offerte presentate entro il termine di chiusura delle procedure concorsuali;
 - v) l'offerta aggregata accettata da Terna in esito alle procedure concorsuali;

- vi) per ciascun macrountente del dispacciamento, la quota dell'offerta aggregata accettata di cui al precedente punto v);
- vii) il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle offerte accettate in esito alle procedure concorsuali;
- viii) per ciascun macrountente del dispacciamento e per l'insieme delle unità abilitate di tipo termoelettrico del medesimo macrountente, il rapporto tra la capacità produttiva oraria impegnata in esito alle procedure concorsuali e la capacità disponibile oraria alla chiusura del mercato del giorno prima;
- ix) per ciascun macrountente del dispacciamento e per l'insieme delle unità abilitate di tipo termoelettrico del medesimo macrountente, il rapporto tra la capacità oraria impegnata in esito alle procedure concorsuali e la capacità disponibile oraria alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- y) per ciascuna interconnessione con l'estero e per ciascuna asta annuale, mensile o giornaliera sui diritti di utilizzo della relativa capacità di trasmissione:
 - i) l'offerta di capacità di trasmissione da parte del TSO che bandisce l'asta;
 - ii) la domanda di capacità di trasmissione presentata entro il termine di chiusura delle procedure concorsuali;
 - iii) la capacità di trasmissione accettata in esito alle procedure concorsuali;
 - iv) per ciascun partecipante all'asta, la quota della domanda di cui al precedente punto ii);
 - v) per ciascun partecipante all'asta, la quota della capacità di trasmissione assegnata di cui al precedente punto ii);
 - vi) il prezzo marginale di aggiudicazione della capacità di trasmissione;
 - vii) per ciascun utente del dispacciamento, la capacità di trasmissione nominata entro il termine previsto da ciascuna procedura concorsuale;
- z) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrountente del dispacciamento la quota della quantità riservata per la riserva secondaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- aa) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrountente del dispacciamento la quota della quantità riservata per la riserva terziaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- bb) per ciascuna zona e macrozona, il grado di concentrazione della quantità riservata per la riserva secondaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la

concentrazione è calcolata in base alle quantità riservate per riserva secondaria);

- cc) per ciascuna zona e macrozona, il grado di concentrazione della quantità riservata per la riserva terziaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (la concentrazione è calcolata in base alle quantità riservate per riserva terziaria);
- dd) per ciascuna zona e macrozona, la quota della quantità utilizzata per la riserva secondaria di potenza imputabile all'utilizzo della quantità riservata in fase di programmazione per la medesima riserva in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
- ee) per ciascuna zona e macrozona, la quota della quantità utilizzata per la riserva terziaria di potenza imputabile all'utilizzo della quantità riservata in fase di programmazione per la medesima riserva in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
- ff) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva secondaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- gg) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva terziaria di potenza in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- hh) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva secondaria di potenza utilizzate in tempo reale in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
- ii) per ciascuna zona e macrozona, per ciascuna origine dell'offerta e per ciascuna ora, il minimo, il massimo, la media (ponderata per le quantità) e la volatilità dei prezzi delle quantità riservate per la riserva terziaria di potenza utilizzate in tempo reale in esito alla gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
- jj) per ciascuno dei nodi rilevanti della rete di trasmissione nazionale incluso nel registro di cui al comma 3.5quater, il prezzo nodale marginale pari al valore marginale di 1 MW di prelievo occorrente nel nodo stesso.

6.4 Gli indici di cui al comma 6.2, lettera b), devono offrire informazioni relative a:

- a) per ciascuna unità abilitata la variazione oraria della potenza massima e/o minima tra la chiusura del mercato del giorno prima e la chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;

- b) per ciascuna unità abilitata la variazione oraria della potenza massima e/o minima tra chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento e la chiusura della fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - c) per ciascun macrourente del dispacciamento e ciascun servizio, il prezzo medio orario zonale delle offerte in vendita presentate alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) per ciascun macrourente del dispacciamento e ciascun servizio, il prezzo medio orario zonale delle offerte in acquisto presentate alla chiusura della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - e) per ciascun macrourente del dispacciamento e ciascun servizio, il prezzo medio orario zonale delle offerte in vendita accettate in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - f) per ciascun macrourente del dispacciamento e ciascun servizio, il prezzo medio orario zonale delle offerte in acquisto accettate in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - g) per ciascun macrourente del dispacciamento e ciascun servizio, il prezzo medio orario zonale delle offerte in vendita accettate in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - h) per ciascun macrourente del dispacciamento e ciascun servizio, il prezzo medio orario zonale delle offerte in acquisto accettate in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - i) per ciascun macrourente del dispacciamento, per ciascuna zona e per ciascuna ora, gli esiti delle analisi di what-if progettate secondo i criteri definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1 e approvate dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.
- 6.5 Terna elabora gli indici di cui ai commi 6.3 e 6.4 con cadenza settimanale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.7, lettera f).
- 6.6 Terna condivide i risultati delle elaborazioni di cui al comma 6.5 con la Direzione Mercati con le modalità definite dalla medesima Direzione in sede di verifica di conformità del documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a), secondo la procedura di cui al comma 10.9 bis.
- 6.7 La Direzione Mercati definisce quali fra gli indici di cui al presente articolo possono essere resi pubblici e con quali modalità.
- 6.8 Terna, ai fini del monitoraggio dei prezzi di sbilanciamento, calcola:
- a) il valore orario e quattorario dello sbilanciamento aggregato zonale (in MWh);
 - b) i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 40.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 relativi a ciascun periodo rilevante orario o quattorario, a ciascuna zona di mercato e a ciascuna macrozona;

- c) gli scambi effettivi fra le zone di mercato e fra le macrozone e le zone estere direttamente collegate a esse.

- 6.9 Terna elabora i dati di cui al comma 6.8 su base giornaliera.
- 6.10 Terna trasmette su base mensile, su foglio elettronico, alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale i dati di cui al comma 6.8 entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza.

Articolo 7

Dati previsionali

- 7.1 Entro il 7 settembre di ciascun anno, Terna elabora e archivia nel *data warehouse* di cui al comma 3.5 i dati previsionali riferiti all'anno successivo identificati dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1 in quanto necessari al calcolo della pivotalità dei macrountenti del dispacciamento effettuato dalla medesima Direzione.
- 7.2 I dati previsionali di cui al comma 7.1 vengono successivamente aggiornati entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8

Obblighi informativi a carico degli operatori di mercato e degli utenti del dispacciamento

- 8.1 Ai fini di quanto previsto al comma 4.1, lett. a), ciascun operatore di mercato e ciascun utente del dispacciamento fornisce all'Autorità una relazione avente ad oggetto la ricostruzione dei rapporti di controllo, intercorrenti rispettivamente con uno o più operatori di mercato o utenti del dispacciamento o produttori che si avvalgono del ritiro dedicato, ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 127/91, corredata da un organigramma del gruppo che evidenzia i predetti rapporti e da una copia, in formato elettronico, dell'ultimo bilancio consolidato.
- 8.2 Ai fini di quanto previsto al comma 4.1, lett. a), ciascun operatore di mercato estero e ciascun utente del dispacciamento estero fornisce all'Autorità una relazione avente ad oggetto la ricostruzione dei rapporti di controllo, intercorrenti rispettivamente con uno o più operatori di mercato o utenti del dispacciamento o produttori che si avvalgono del ritiro dedicato, sulla base degli stessi criteri di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 127/91, corredata da un organigramma del gruppo che evidenzia i predetti rapporti e da una copia, in formato elettronico, dell'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi della normativa in vigore nello stato di appartenenza.
- 8.3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le informazioni e la documentazione di cui ai commi 8.1 e 8.2 devono essere fornite all'Autorità dal legale rappresentante di ciascun operatore di mercato o di ciascun utente del dispacciamento facenti parte del medesimo gruppo con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/00 secondo il modulo predisposto dall'Autorità. Ogni successiva variazione dei rapporti di controllo, così come rappresentati ai sensi dei commi 8.1 e 8.2, dovrà essere comunicata con le modalità di cui al presente comma entro 30 giorni dal momento in cui tale variazione si è verificata.

- 8.4 Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di negoziazione, gli operatori di mercato rilevanti dichiarano a GME, con le modalità dallo stesso definite, le informazioni rilevanti relative alle vendite ed agli acquisti di contratti a termine sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico conclusi dai medesimi operatori, anche indirettamente tramite qualsiasi tipo di intermediazione. Qualora fra l'operatore di mercato rilevante e altri operatori di mercato non rilevanti sussistano rapporti di controllo ai sensi dei commi 8.1, 8.2 e 8.3, l'obbligo di cui al presente comma si estende anche a questi ultimi operatori.
- 8.5 Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di produzione, gli utenti del dispacciamento dichiarano a Terna, con le modalità dalla stessa definite, i consumi di combustibile su base giornaliera per il gas naturale e settimanale per gli altri combustibili, ove non sia già disponibile una rilevazione con maggiore granularità, di ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti. Se l'unità abilitata è alimentata da più combustibili nell'arco del mese di produzione, l'utente del dispacciamento dichiara a Terna:
- a. i consumi di combustibile su base giornaliera anche per i combustibili diversi dal gas naturale;
 - b. i combustibili utilizzati in ciascuna ora.

Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di produzione, gli utenti del dispacciamento dichiarano a Terna, con le modalità dalla stessa definite e per ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti, le emissioni di CO₂ su base mensile, gli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione su base mensile comprensivi delle ecotasse, gli oneri per ecotasse su base mensile e, per ciascuna ecotassa di cui è comunicato l'onere, i riferimenti normativi che ne costituiscono il fondamento e una descrizione dei criteri di calcolo.

- 8.6 Entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima, gli utenti del dispacciamento hanno l'obbligo di dichiarare a GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno conferito delega ad offrire nel mercato del giorno prima a uno o più operatori di mercato. In assenza di tale dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici di monitoraggio di cui al presente provvedimento l'ultima dichiarazione resa a GME. In assenza anche di quest'ultima dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici di monitoraggio di cui al presente provvedimento la dichiarazione resa dal medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 18, comma 18.3, lettera b), della deliberazione n. 111/06.
- 8.7 Entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima, gli utenti del dispacciamento hanno facoltà di dichiarare a Terna, con le modalità dalla stessa definite, la capacità disponibile oraria di ciascuna unità rilevante nella propria responsabilità. In assenza di tale dichiarazione, GME assume valida ai fini del computo degli indici di monitoraggio di cui al presente provvedimento l'ultima dichiarazione di capacità disponibile resa dall'utente del dispacciamento sul Registro delle Unità di Produzione dinamico prima della chiusura del mercato del giorno prima.

Articolo 9

Criteri di remunerazione

- 9.1 Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, GME, Terna e GSE inviano all'Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità.
- 9.2 Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, GME, Terna e GSE hanno l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica.
- 9.3 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.1, l'Autorità provvede con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3. L'Autorità può chiedere informazioni sulle relazioni di cui al comma 9.1 che sospendono il suddetto termine. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità. Ai fini dell'eventuale riconoscimento di maggiori costi a consuntivo rispetto ai costi riconosciuti a preventivo, GME, Terna e GSE sono tenuti a:
- a) corredare la relazione di cui al comma 9.1 con documentazione idonea a comprovare, per ogni singola voce di costo, i maggiori costi effettivamente sostenuti dal soggetto rispetto ai costi riconosciuti a preventivo e specificare con chiarezza le cause sottostanti ogni scostamento;
 - b) assicurarsi che le cause di cui alla lettera a) siano verificabili dall'Autorità.
- 9.4 La Direzione Mercati, in esito ai collaudi di cui all'Articolo 10, comma 10.8, definisce i livelli base per le prestazioni dei *data warehouse* e degli strumenti di *business intelligence*. L'Autorità, con successivo provvedimento, definisce un meccanismo di remunerazione incentivante volto ad assicurare il progressivo miglioramento delle predette prestazioni.
- 9.5 Entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, GME, Terna e GSE inviano all'Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità. Tale relazione tecnica include un calendario che fissa le scadenze per le seguenti attività:
- a) messa in opera e collaudo dei *data warehouse* e degli strumenti di *business intelligence* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6, e di ogni loro eventuale sviluppo;
 - b) messa in opera e collaudo dei simulatori di mercato di cui ai commi 3.4bis e 3.5bis, e di ogni loro eventuale sviluppo;

- c) implementazione degli indici di mercato definiti nei documenti metodologici di cui all'Articolo 5, comma 5.1, lettera a) e all'Articolo 6, comma 6.1, lettera a), e di ogni loro eventuale aggiornamento;
 - d) implementazione dei rapporti settimanali di cui di cui all'Articolo 5, comma 5.1, lettera b), e all'Articolo 6, comma 6.1, lettera b), e ogni loro eventuale aggiornamento.
- 9.6 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, l'Autorità provvede con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui all'Articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3. L'Autorità può chiedere informazioni sulle relazioni di cui al comma 9.5 che sospendono il suddetto termine. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità.
- 9.7 L'Autorità approva entro il medesimo termine di cui al comma 9.6, il calendario incluso nella relazione tecnica di cui al comma 9.5. In tale circostanza, l'Autorità può identificare proprie scadenze per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica correlando eventuali corrispettivi specifici alla realizzazione di una o più attività entro le predette scadenze.
- 9.8 L'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo è recuperato:
- a) per GME, tramite i corrispettivi di cui al comma 9.9 relativi all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato;
 - b) per Terna, tramite il corrispettivo di cui al comma 9.10 relativi all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato;
 - c) per GSE, tramite il corrispettivo di cui al comma 9.11 relativi all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato.
- 9.9 I costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno ai sensi del comma 9.6, l'eventuale scostamento di cui al comma 9.8, lettera a), nonché gli eventuali corrispettivi specifici relativi all'anno antecedente riconosciuti ai sensi del comma 9.7 sono compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE definiti dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della Determina 5 aprile 2007.
- 9.10 I costi riconosciuti a preventivo a Terna per uno specifico anno ai sensi del comma 9.6, l'eventuale scostamento di cui al comma 9.8, lettera b), nonché gli eventuali corrispettivi specifici relativi all'anno antecedente riconosciuti ai sensi del comma 9.7 sono compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 351/07.
- 9.11 I costi riconosciuti a preventivo a GSE per uno specifico anno ai sensi del comma 9.6, l'eventuale scostamento di cui al comma 9.8, lettera c), nonché gli eventuali corrispettivi specifici relativi all'anno antecedente riconosciuti ai sensi del comma 9.7 sono compresi nel corrispettivo per il funzionamento di GSE.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

10.1 *abrogato*

10.2 Nelle more della messa in opera dei *data warehouse* e degli strumenti di *business intelligence* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6, GME, Terna e GSE assicurano alla Direzione Mercati l'accesso tramite connessione Internet sicura ai *data warehouse* e agli strumenti di *business intelligence* già in uso presso le medesime società a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento. GME, Terna e GSE forniscono, inoltre, il supporto tecnico utile a circostanziare le esigenze conoscitive sottostanti agli Allegati A, B e C, all'Articolo 5 e all'Articolo 6 nonché ad identificare le soluzioni tecniche più efficienti ed efficaci agli adempimenti di cui all'Articolo 3.

10.3 GME, Terna e GSE trasmettono alla Direzione Mercati lo schema della convenzione di cui all'Articolo 3, comma 3.7, lettera c), corredato da una relazione tecnica. La medesima Direzione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello schema, ne verifica la conformità ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, lo schema si intende positivamente verificato e deve essere tempestivamente sottoscritto da Terna, GME e GSE.

10.3bis Qualora le Parti ritengano opportuno apportare modifiche ed integrazioni alla convenzione di cui all'Articolo 3, comma 3.7, lettera c), ne danno comunicazione alla Direzione Mercati che provvede a verificare la conformità delle medesime ai criteri di cui al presente provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Le modifiche e le integrazioni si intendono positivamente verificate e producono i loro effetti decorso inutilmente il termine di 60 (sessanta) giorni. La Direzione Mercati può chiedere alle Parti di adeguare la convenzione ad eventuali innovazioni normative o tecnologiche che facilitino il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'Articolo 3, comma 3.7, lettera c).

10.4 Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3.4 e al comma 5.1, entro il 31 maggio 2009, GME trasmette alla Direzione Mercati:

- a) uno schema di progetto del *data warehouse* di cui al comma 3.4 e uno schema di progetto delle funzionalità dello strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma e delle modalità di interfaccia del medesimo strumento coi dati archiviati nel medesimo *data warehouse*, corredati di una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera;
- b) uno schema del documento metodologico di cui al comma 5.1, lettera a);
- c) uno schema del rapporto settimanale di cui al comma 5.1, lettera b).

10.4bis Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 3.4bis e 3.4ter, entro il 30 aprile 2010, GME trasmette alla Direzione Mercati uno schema di progetto del simulatore di mercato di cui al comma 3.4bis e uno schema di progetto della piattaforma informatica di cui al comma 3.4ter.

- 10.5 Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3.5 e al comma 6.1, entro il 31 maggio 2009, Terna trasmette alla Direzione Mercati:
- a) uno schema di progetto del *data warehouse* di cui al comma 3.5 e uno schema di progetto delle funzionalità dello strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma e delle modalità di interfaccia del medesimo strumento coi dati archiviati nel medesimo *data warehouse*, corredati di una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera;
 - b) uno schema del documento metodologico di cui al comma 6.1, lettera a);
 - c) uno schema del rapporto settimanale di cui al comma 6.1, lettera b).
- 10.5bis Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 3.5bis e 3.5ter, entro il 30 aprile 2010, Terna trasmette alla Direzione Mercati uno schema di progetto del simulatore di mercato di cui al comma 3.5bis e uno schema di progetto della piattaforma informatica di cui al comma 3.5ter.
- 10.6 Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3.6, entro il 31 maggio 2009, GSE trasmette alla Direzione Mercati uno schema di progetto del *data warehouse* di cui al comma 3.6 e uno schema di progetto delle funzionalità dello strumento di *business intelligence* di cui al medesimo comma e delle modalità di interfaccia del medesimo strumento coi dati archiviati nel medesimo *data warehouse*, corredati di una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera.
- 10.6bis Entro il 30 settembre 2009 la Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi di cui ai commi 10.4, lett. a), 10.5, lett. a), e 10.6 ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. La Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi eventualmente modificati o integrati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi. Spirati inutilmente i termini di cui al presente comma, gli schemi si intendono positivamente verificati. 10.6ter Entro il 31 maggio 2010 la Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi di cui ai commi 10.4bis e 10.5bis ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. La Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi eventualmente modificati o integrati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli stessi. Spirati inutilmente i termini di cui al presente comma, gli schemi si intendono positivamente verificati.
- 10.7 Ciascuno dei *data warehouse* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2009. Ciascuno degli strumenti di *business intelligence* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 deve essere realizzato entro il 30 aprile 2010. Ciascuno dei simulatori di mercato e delle piattaforme informatiche di cui ai commi 3.4bis, 3.4ter, 3.5bis e 3.5ter deve essere realizzato entro il 31 luglio 2010.
- 10.8 Per ciascuno dei *data warehouse* e degli strumenti di *business intelligence* di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 è previsto un periodo di collaudo di 30 (trenta) giorni, da condursi con la Direzione Mercati, che decorre dalla data di realizzazione del medesimo. Per ciascuno dei simulatori e delle piattaforme informatiche di cui ai commi 3.4bis, 3.4ter, 3.5bis e 3.5ter è previsto un periodo di collaudo di 30

(trenta) giorni, da condursi con la Direzione Mercati, che decorre dalla data di realizzazione del medesimo.

- 10.8bis La Direzione Mercati ha facoltà di chiedere miglioramenti al sistema informatico in uso per il monitoraggio. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, GME, Terna e GSE provvedono a trasmettere gli schemi di cui ai commi 10.4, lett. a), 10.4bis, 10.5, lett. a), 10.5bis e 10.6 con le modifiche e integrazioni necessarie a soddisfare la richiesta della Direzione Mercati. La Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi di cui ai commi 10.4, lett. a), 10.4bis, 10.5, lett. a), 10.5bis e 10.6 ai criteri di cui al presente provvedimento con le modalità di cui alla seconda parte del comma 10.6bis. L'Autorità provvede a emanare i relativi provvedimenti per l'eventuale revisione dei preventivi di cui al comma 9.5 e/o dei consuntivi di cui al comma 9.1.
- 10.9 In ogni caso, GME, Terna e GSE devono assicurare l'acquisizione dei dati per il monitoraggio di cui agli Allegati A, B e C al presente provvedimento a decorrere dall'1 gennaio 2009, pena l'eventuale attivazione da parte dell'Autorità di meccanismi di reazione amministrativa.
- 10.9bis La Direzione Mercati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli schemi di documento metodologico di cui ai commi 10.4, lett. b) e 10.5, lett. b) ne verifica la conformità ai criteri del presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine. Entro il 30 settembre di ogni anno GME e Terna trasmettono alla Direzione Mercati i rispettivi schemi di documenti metodologici di cui agli articoli 5.1, lett. a) e 6.1, lett. a) che la medesima Direzione verifica con le modalità di cui al presente comma.
- 10.9ter La Direzione Mercati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli schemi di rapporto settimanale di cui ai commi a 10.4, lett. c) e 10.5, lett. c) ne verifica la conformità ai criteri del presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine. La Direzione Mercati, ove lo ritenga opportuno, può richiedere a GME e Terna di apportare modifiche ed integrazioni agli schemi di rapporti settimanali che la Direzione verifica con le modalità di cui al presente comma.
- 10.10 Per l'anno 2010, GME, Terna e GSE sono tenute a trasmettere la documentazione di cui al comma 9.5, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 10.11 Gli utenti del dispacciamento effettuano le dichiarazioni di cui all'art. 8, comma 8.6, a decorrere dall'1 aprile 2012. A partire da tale data ed entro il 30 aprile 2012, gli utenti del dispacciamento comunicano a GME anche le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno conferito delega ad offrire nel mercato del giorno prima con riferimento ai periodi rilevanti compresi tra l'1 gennaio 2011 e il 31 marzo 2012.
- 10.12 Sino al 31 marzo 2012, gli operatori di mercato hanno l'obbligo di dichiarare a GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno ricevuto delega ad offrire nel mercato del

giorno prima dal relativo utente del dispacciamento. In assenza di tale dichiarazione, valgono le assunzioni di cui all'art. 8, comma 8.6.

10.13 Nell'anno 2012, il termine entro il quale Terna svolge le attività di cui al comma 7.1 è fissato al 14 settembre.

2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati per la predisposizione di una proposta di meccanismo di remunerazione incentivante delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità;
3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati per la predisposizione di una proposta di costituzione di anagrafiche comuni fra i soggetti istituzionali per l'identificazione univoca degli impianti di produzione, dei soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia ai sensi della deliberazione n. 280/07, degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato;
4. di abrogare la deliberazione n. 50/05 a far data dall'invio del primo rapporto settimanale di cui al presente provvedimento;
5. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.